



**AMIS** dal 1992 AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DELL'AMBIENTE

## **ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI**

Via Weiden 35 62100 Macerata Tel. e Fax: 0733/230279 Cell. Segreteria: 335 6670118  
C.F.: 93029960429 [info@amisrifiuti.org](mailto:info@amisrifiuti.org) [www.amisrifiuti.org](http://www.amisrifiuti.org) PEC: [amis@ticertifica.it](mailto:amis@ticertifica.it)

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 10.06.2019

Info/77(R)/06.19/GARANTE PRIVACY E RIFIUTI URBANI: la raccolta differenziata nella Relazione annuale del Garante

### **GARANTE DELLA PRIVACY: RELAZIONE ANNUALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI**

Proseguendo sempre con le informative sull'argomento in oggetto di interesse per gli Enti o gestori incaricati alla raccolta dei rifiuti urbani (come nella mail in calce riportata), informiamo che il Garante della Privacy ha pubblicato il 7 maggio 2019 la Relazione sulla sua attività nel 2018.

Nel contesto della significative novità introdotte ad opera del Regolamento europeo 2016/679 sul GDPR (*General Data Protection Regulation*), vigente dal 25.5.2018 la stessa *Autorità* ha ricordato che la nuova normativa si estende anche ai modi di raccolta differenziata dei rifiuti.

In particolare, scrive il Garante nel rapporto:

*“Interpellato da numerosi comuni e singoli interessati, il Garante è intervenuto nuovamente in relazione agli aspetti di protezione dei dati personali connessi alla attività di raccolta differenziata svolta dagli enti locali. Pur riconoscendo la legittimità di salvaguardare il rispetto della disciplina sulla raccolta differenziata anche alla luce delle attuali e diffuse problematiche ambientali, il Garante ha ribadito la necessità di tutelare il diritto degli interessati a non subire violazioni ingiustificate della propria sfera di riservatezza, considerato che tra i rifiuti possono confluire, in particolare, effetti personali che sono talvolta relativi ad informazioni concernenti la sfera della salute o politico-religioso-sindacale. Per tali ragioni, anche nell’ottica del principio di responsabilità di cui all’art. 24 del RGPD, il Garante ha invitato numerosi comuni a valutare la conformità delle prescelte modalità di raccolta differenziata al quadro normativo vigente in materia di protezione dei dati personali (tra le tante, cfr. note 10 settembre 2018 e 26 marzo 2018)”.*

Per chi interessato il Rapporto completo sul link:

<https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/Relazione+annuale+2018+-+Discorso+del+Presidente.pdf/2e36e268-41b9-7767-605b-327b2f229e03?version=1.2>

----- Messaggio Inoltrato -----

**Oggetto:**Info/64(R)/05.19/GARANTE PRIVACY: sull'utilizzo dei braccialetti elettronici per operatori ecologici

**Data:**Mon, 20 May 2019 12:18:37 +0200

**Mittente:**Associazione Amis <[info@amisrifiuti.org](mailto:info@amisrifiuti.org)>

***PRIVACY E UTILIZZO DEI BRACCIALETTI ELETTRONICI  
PER GLI OPERATORI ECOLOGICI.***

**IL GARANTE PER LA PRIVACY CHIEDE L'ADOZIONE DI DISPOSITIVI RISPETTOSI  
DELLA DIGNITÀ DEI LAVORATORI**

Nella Newsletter n. 451 del 25 marzo 2019, il Garante Privacy ha pubblicato la sua pronuncia sull'utilizzo, da parte di una società di raccolta dei rifiuti, di **braccialetti elettronici** al polso degli operatori ecologici.

Il Garante Privacy, pur constatando che la procedura **non contrasta i principi di necessità e proporzionalità** del Regolamento UE, ha chiesto di individuare **misure alternative** che siano più rispettose della dignità dei lavoratori.

Sebbene infatti i braccialetti siano collegati alle zone di spazzamento e non ai singoli dipendenti, attraverso i registri dei turni di lavoro è possibile individuare il dipendente che ha effettuato le rilevazioni dei tag sui cestini dei rifiuti e, quando previsto, la relativa **geolocalizzazione** gps.

Il Garante ha osservato che

- il sistema adottato, pur riferendosi ciascun dispositivo ad una zona di spazzamento e non al singolo lavoratore che effettua il servizio, consente agevolmente di identificare il lavoratore ed attribuirne l'attività svolta con un banale incrocio di dati;
- pur se richiesto dalla stazione appaltante come servizio aggiuntivo ai fini di una verifica della qualità dei servizi resi, il contenuto delle clausole contrattuali non può mai porsi in contrasto con le disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Il Garante ha quindi indicato alla società di:

- individuare i tempi di **conservazione dei registri strettamente necessari** alla gestione delle contestazioni della società municipalizzata;
- descrivere in modo dettagliato i **casi specifici** nei quali sarà possibile l'incrocio delle informazioni;
- adottare le stesse attenzioni per i **dati raccolti attraverso la lettura giornaliera dei tag**;
- adottare misure tecnologiche e organizzative per la **separazione delle basi di dati**;
- adottare un dispositivo che **non sia lesivo della dignità dei lavoratori** e che non sia percepito come tale

In base a tali elementi, il Garante non ha emesso alcun provvedimento, fermo rimanendo l'obbligo per l'impresa di ottemperare alle valutazioni formulate.

Per approfondimenti allegato e anche link

<https://www.gdpd.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9094437#3>

